

**COMUNE DI PIETRASANTA**  
**Ufficio gare**

In risposta alla Nota pervenuta in data del 06.04.2010, acquisita agli atti del Comune in data 07.04.2010 al n. di Prot. Gen. 15048, da parte della GEFIL spa di La Spezia avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito alla gara, si pubblicano i seguenti chiarimenti:

- Nel caso di partecipazione di RTI, il requisito richiesto a pag. 2 punto 1.4) del disciplinare di gara si intende soddisfatto considerando l'attività (o parte del servizio) che l'impresa svolgerà nell'ambito dell'ATI durante l'esecuzione dell'appalto e che dovrà essere dichiarata, per ciascuna impresa raggruppata, già in sede di gara.

- Nel caso di partecipazione di RTI, con la dizione "iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidenti" si intende iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività (o parte del servizio), tra quelle oggetto del presente appalto, che ogni concorrente andrà a svolgere all'interno dell'ATI durante l'esecuzione dell'appalto e che dovrà essere dichiarata, per ciascuna impresa raggruppata, già in sede di gara.

- Come previsto dall'art. 49 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. ed int., le imprese, che intendono partecipare ad una gara, vi possono partecipare anche ed eventualmente ricorrendo allo strumento dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 49 sopra citato.

- Poiché per consolidata giurisprudenza, relativamente alle procedure di gara, il bando rappresenta la *lex specialis* a cui attenersi primariamente e lo stesso è ritenuto prevalente rispetto ad ogni altro documento di gara, ai sensi del bando medesimo gli eventuali subappalti (da dichiarare, se del caso, obbligatoriamente in sede di gara) saranno disciplinati ex art. 118 del Dlgs 163/2005 e ss.mm ed int. e comunque secondo la normativa vigente in materia. Si precisa, in particolare modo, che:

a) Ai sensi del sopra citato art. 118, comma 1 e dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto è vietata la cessione del contratto;

b) Ai sensi del s.c. art. 118, comma 2, trattandosi di servizi, si può subappaltare sino al 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

- Così come risulta nella formula matematica adottata, dove si legge  $P_o$ =prezzo offerto, per il calcolo del punteggio da attribuire alle offerte economiche delle ditte concorrenti, viene utilizzato il prezzo offerto.